

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 12P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 31/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località,

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico.

Considerato che è pervenuta, da parte della Sig.ra Simonetti Valentina, la richiesta di nulla osta per la "rimozione di essenze arboree stramazzate al suolo naturalmente, prive di vegetazione, compensate con piante di Corbezzolo o altro in base a vostra disposizione".

L'Ufficio Valorizzazione Ambientale ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica pervenuta,

Vista la non complessità della pratica si ritiene non necessario sottoporla alla Commissione Tecnica.

Considerato, inoltre, che in data 12/04/2021 è stato effettuato un sopralluogo dal quale è risultato che la proprietà era già intervenuta sulla formazione vegetale, in assenza di nulla osta, con capitozzature e sradicamenti, con conseguente danno alle singole piante e alla formazione vegetale nel suo complesso, poiché potature troppo drastiche, che asportano grandi quantità di massa fotosintetizzante in piante non abituate ad essere potate, causano scompensi fisiologici e innescano processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute, inoltre sono state provocate scortecciature e schianti delle branche, che possono portare maggiore suscettibilità a funghi patogeni agenti delle carie del legno, fenomeni di marcescenza e indebolimento delle piante, oltre alla perdita di valore estetico/paesaggistico della formazione vegetale.

Tali azioni hanno comportato la violazione di diverse norme del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Si ritiene che siano state effettuate le seguenti violazioni:

Lo sradicamento di alcuni esemplari di tamerice e la capitozzatura (taglio delle branche primarie) di altri esemplari della stessa specie, costituenti una siepe di tamerici tutelata ai sensi della normativa del Parco (Piano del Parco, art. 3 e 260; Regolamento del Parco, art. 6.2; vedi estratti della normativa riportati sotto) con conseguente grave menomazione delle piante e perdita del valore paesaggistico della formazione vegetale;

Il danno causato può essere ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore e si ritiene necessario il ripristino del danno ambientale mediante piantagione di nuovi esemplari di tamerice, in maniera tale da ricostituire la siepe nelle sue dimensioni ed aspetto originari. Poiché ai sensi del Regolamento del Parco le piantine dovranno essere ottenute da germoplasma di provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

In definitiva si ritiene opportuno che venga determinato con successivo atto, il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.000,00, stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

e che venga ingiunto, con successiva ordinanza, il pagamento e le seguenti disposizioni di rimessa in pristino:

mantenimento e cura della siepe e piantagione di nuovi esemplari di tamerice in maniera tale da ricostituire la siepe nelle sue dimensioni ed aspetto originari. Poiché ai sensi del Regolamento del Parco le piantine dovranno essere ottenute da germoplasma di provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA

Pratica prot. 1662 del 02/02/2021;

Richiedente: Valentina Simonetti;

Oggetto: richiesta di nulla osta per “rimozione di essenze arboree stramazate al suolo naturalmente, prive di vegetazione, compensate con piante di Corbezzolo o altro in base a vostra disposizione”.

Localizzazione Intervento: località Mare Verde Comune di Numana.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, i seguenti motivi ostativi al rilascio del nulla osta, all'intervento di “rimozione di essenze arboree stramazate al suolo naturalmente, prive di vegetazione, compensate con piante di Corbezzolo o altro in base a vostra disposizione”:

- La formazione vegetale in oggetto è una siepe di tamerici tutelata ai sensi del Piano di Gestione Naturalistica, del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, in quanto “elemento diffuso del

- paesaggio agrario” (rif. articoli 3 e 260 del Quaderno 2 del PdP, art. 6.2 del Regolamento, vedi estratti della normativa riportati sotto).
- Le piante rimaste (poiché alcune sono state recentemente sradicate) e che costituiscono la siepe di tamerici in oggetto, non sono “stramazze al suolo naturalmente”, né “prive di vegetazione”, ma sono state oggetto di una potatura straordinaria senza nulla osta avvenuta nell’anno 2020 e di ulteriori interventi di potatura nel 2021. Al momento le piante stanno comunque vegetando.
 - Il Piano di Gestione Naturalistica prevede il reimpianto o integrazione delle siepi e dei filari danneggiati all’interno del paesaggio agrario e lungo i margini stradali, mediante l’impiego delle essenze autoctone, arboree e arbustive, che li costituivano originariamente quindi non è possibile sostituire le tamerici con altre specie;

2) Di ricondurre al "danno con possibilità di ripristino" la violazione compiuta, per la quale sarà comminata, con successivo atto, sanzione amministrativa nel rispetto degli articoli 23.4 del regolamento del Parco e dell’art. 30 della L.R. 15/94.” e ingiunto il ripristino della formazione vegetale in questione mediante la piantagione di nuovi esemplari di tamerice, in modo tale da ricostituire la formazione vegetale nella sua lunghezza e continuità originarie e il taglio raso di quelle rimaste al fine di favorirne il ricaccio.
Tale taglio raso dovrà essere eseguito nel periodo di riposo vegetativo invernale.

Piano del Parco:

- art. 3 *Tutela della flora e della fauna* del Quaderno 2 (Norme Prescrittive per l’intero territorio del Parco): *1 Gli interventi relativi alla gestione della vegetazione, degli elementi diffusi del paesaggio agrario e del patrimonio florofaunistico sono regolati dalle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica (PGN), di quelli dei siti Natura 2000 e degli ulteriori piani di settore approvati dall’Ente Parco ad integrazione degli indirizzi normativi dei SAT, delle azioni e norme delle APS e delle prescrizioni del Regolamento del Parco.*
- art. 260, per la UTE U2C Marcelli, in cui ricade il sito di intervento: (...) *Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica della componente vegetazionale.*

Piano di Gestione Naturalistica:

- (...) *Il processo di omogeneizzazione del paesaggio ha portato alla distruzione anche delle siepi realizzate per delimitare proprietà e colture o attenuare l’effetto dei venti. Gli arbusti più comunemente utilizzati per le siepi erano, nell’area del Parco, la spina di Cristo (Paliurus spina-christi), detta anche cappellini o soldini per la caratteristica forma dei frutti e il prugnolo spinoso (Prunus spinosa). Nelle zone costiere direttamente interessate dai venti salsi venivano usate anche l’atriplice alimo (Atriplex halimus), la tamerice (Tamarix gallica) e la spina santa (Lycium europaeum). (...)*
- par. *Salvaguardia e valorizzazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario: (...) una gestione attiva, tramite: reimpianto o integrazione delle siepi e dei filari danneggiati all’interno del paesaggio agrario e lungo i margini stradali, mediante l’impiego delle essenze autoctone, arboree e arbustive, che li costituivano originariamente; (...)*

Regolamento del Parco:

- art. 6.2 *Sistemazioni fondiarie (...)*
Gli elementi diffusi del paesaggio agrario (come gli alberi isolati o a gruppi sparsi, le alberature stradali e poderali, le siepi stradali e poderali) contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere mantenute in buono stato di conservazione.
(...)
- Art. 23.4 *Entità delle sanzioni: (...)*
p) *danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore.*

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti il diniego del nulla osta;

Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appongono il visto di accettazione

Sirolo, li 31/05/2021

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
